

- iii) Se l'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva contenga un elenco esaustivo e chiuso di categorie di crediti che possono essere esclusi dall'esdebitazione, oppure se, al contrario, tale elenco sia meramente esemplificativo e il legislatore nazionale sia del tutto libero di stabilire le categorie di crediti da escludere che ritenga opportune, a condizione che tali esclusioni siano debitamente giustificate in conformità con il proprio diritto nazionale.

(¹) Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18).

Impugnazione proposta il 16 novembre 2022 dal Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022, causa T-651/20, KL / BEI

(Causa C-704/22 P)

(2023/C 112/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e I. Zanin, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)

Altra parte nel procedimento: KL

Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-704/22 P e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.

Impugnazione proposta il 16 novembre 2022 dalla Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022, causa T-751/20, KL / BEI

(Causa C-705/22 P)

(2023/C 112/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e I. Zanin, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)

Altra parte nel procedimento: KL

Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-705/22 P e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 16 novembre 2022 — Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne — ASOPROVAC / Administración General del Estado

(Causa C-708/22)

(2023/C 112/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne — ASOPROVAC

Resistente: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 4 e 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale come il Real Decreto 41/2021 (regio decreto n. 41/2021) che, al fine di evitare la creazione di condizioni artificiali nella concessione di prati permanenti di uso comune di proprietà pubblica a beneficiari che non li utilizzano, prevede che l'attività di pascolo sia consentita solo se viene svolta con animali della propria azienda.
- 2) Se l'articolo 60 del succitato regolamento (UE) n. 1306/2013, relativo alla creazione di condizioni artificiali per l'ottenimento di aiuti, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come il regio decreto n. 41/2021 che stabilisce una presunzione di creazione artificiale di condizioni per l'accesso agli aiuti nei casi in cui l'attività agricola di pascolo su prati permanenti di proprietà pubblica e di uso comune sia svolta con animali che non appartengono all'azienda del richiedente l'aiuto.
- 3) Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del summenzionato regolamento (UE) n. 1307/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come il Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre (regio decreto n. 1075/2014 del 19 dicembre 2014), secondo cui il pascolo di superfici agricole non può essere classificato come un'attività di mantenimento di dette superfici in uno stato che le rende idonee al pascolo.
- 4) Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento (UE) n. 1307/2013 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale il regio decreto n. 1075/2014, del 19 dicembre 2014, secondo cui le persone titolari unicamente di un diritto non esclusivo di pascolo su fondi che non sono di loro proprietà e trasferiscono tale diritto ad un terzo affinché quest'ultimo utilizzi i prati per l'alimentazione del proprio bestiame non esercitano un'attività agricola di cui al punto i) di detto articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
- 5) Se i paragrafi 1, lettera b), e 1, lettera c), del citato articolo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come il regio decreto n. 1075/2014, del 19 dicembre 2014, secondo cui le persone titolari unicamente di un diritto non esclusivo di pascolo su fondi di uso comune che non sono di loro proprietà non possono essere considerate gestori dei prati sui quali insiste detto diritto di pascolo ai fini dello svolgimento delle attività di mantenimento di tali superfici agricole in uno stato che le rende idonee al pascolo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

Impugnazione proposta il 24 novembre 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, cause riunite T-371/20 e T-554/20, Pollinis France/Commissione

(Causa C-726/22 P)

(2023/C 112/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, C. Ehrbar, G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Pollinis France